



- Alle Imprese Iscritte
- Agli Studi di Consulenza
- Alle Associazioni di categoria

Prot. Circ. 29 – 2017
Modena, 24/01/2017

Oggetto: - Previdenza complementare. Aniem - Anier - Confimi. Nuovo Contributo Contrattuale dovuto a PREVEDI.

- PREVIDENZA COMPLEMENTARE ANIEM - ANIER - CONFIMI. NUOVO CONTRIBUTO CONTRATTUALE DOVUTO AL PREVEDI

Con la presente si rende noto che le Organizzazioni Nazionali in oggetto, a seguito dell'individuazione del Fondo PREVEDI quale fondo di previdenza complementare, in data 25/11/2016 hanno sottoscritto l'accordo che disciplina le modalità di calcolo del contributo contrattuale di cui alle intese sottoscritte il 10/12/2014.

Il nuovo contributo contrattuale viene istituito con decorrenza 1/1/2017

Per i dipendenti operai e apprendisti operai il contributo contrattuale, riparametrato sui vari livelli, dovrà essere maggiorato del 18,50%, diviso convenzionalmente per 173 e moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate non rilevando pertanto altre tipologie di ore (malattia, CIG, ecc) .

Il contributo risulta dovuto anche per i **dipendenti impiegati** per i quali, dovranno essere indicati sulla denuncia mensile MUT (se non già iscritti al Prevedi) tutti gli elementi utili per il calcolo delle somme dovute. Per tali detti lavoratori il contributo è versato per 14 mensilità e viene determinato se, nel mese, il dipendente risulta aver lavorato per almeno 15 giorni di calendario.

Non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali) di cassa integrazione e di aspettativa non retribuita.

Per gli impiegati assunti con contratto a tempo parziale, fatta salva la condizione dei 15 giorni di calendario, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro

Si precisa inoltre che la contribuzione contrattuale è dovuta anche dalle **aziende interinali a favore dei lavoratori somministrati presso le imprese edili** che applicano il CCNL richiamato, di seguito pubblichiamo le tabelle riassuntive utili ai fini del calcolo del contributo.

CONTRIBUTO CONTRATTUALE A PREVEDI PER CCNL EDILI - ANIEM ANIER

	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE CONTRIBUTO PER LIVELLI	MAGGIORAZIONE 18,50%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D	E	F	
IMPIEGATI	7	200	16,00	NON APPLICATA	16,00	NON APPLICATI	Per gli impiegati non è previsto il riproporzionamento orario. L'importo è su base mensile
	6	180	14,40		14,40		
	5	150	12,00		12,00		
	4	140	11,20		11,20		
	3	130	10,40		10,40		
	2	117	9,36		9,36		
	1	100	8,00		8,00		
	Apprendisti Impiegati		8,00				
	LIVELLI	PARAMETRI	RIPARAMETRAZIONE CONTRIBUTO PER LIVELLI	MAGGIORAZIONE 18,50%	TOTALE	VALORI ORARI	NOTE
	A	B	C	D=Cx18,5%	E=C+D	F=E/173	
OPERAI	4	140	11,20	2,0720	13,2720	0,0767	Per gli operai il valore orario va moltiplicato per il numero delle ore lavorate
	3	130	10,40	1,9240	12,3240	0,0712	
	2	117	9,36	1,7316	11,0916	0,0641	
	1	100	8,00	1,4800	9,4800	0,0548	
	Apprendisti Operai					0,05	

Il contributo contrattuale dovuto al Fondo PREVEDI rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità contributiva e dell'emissione del DURC e, oltre ad essere fiscalmente deducibile nel limite di euro 5.164,57, rimane assoggettato esclusivamente al contributo Inps di solidarietà del 10% e non incide sugli istituti retributivi previsti dai contratti collettivi vigenti, compreso il trattamento di fine rapporto.

Analogamente a quanto previsto in applicazione degli altri CCNL Edili, per i lavoratori già iscritti al PREVEDI il contributo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria mentre per i lavoratori che sempre alla stessa data non risultano iscritti, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo.

Tutte le informazioni relative sia al rapporto conseguente all'iscrizione contrattuale sia alla gestione della contribuzione stessa da parte del Fondo di Previdenza, potranno essere reperite sul sito web del Prevedi (www.prevedi.it).

**- IMPRESE CON SOLO IMPIEGATI E/O TECNICI
OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLE CASSE EDILI DI MODENA**

Si ricorda che tutte le imprese edili che hanno alle proprie dipendenze solo impiegati e/o tecnici devono obbligatoriamente procedere con l'iscrizione alle Casse Edili di Modena secondo la procedura attualmente in uso presso le Casse stesse.

Per effetto di quanto sopra le imprese potranno segnalare la sospensione dell'attività esercitata esclusivamente in totale assenza, nella Provincia di Modena, di dipendenti (operai e impiegati).

In presenza di dipendenti impiegati e/o tecnici, la sola mancanza di operai non costituirà motivo di sospensione dell'attività.

Le Casse Edili rimangono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e ringraziando per la collaborazione porgono

Cordiali saluti

Cassa Edili
della Provincia di Modena
Il Direttore
Fermonti Giuseppe

Cassa Edili ed Affini
della Provincia di Modena
Il Direttore
Coscia Pasquale